



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI e FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Decreto n. 30/DICE

Correzione errore materiale nella DGR 2332, del 5.12.2014

Il Direttore centrale

Vista la deliberazione giuntale n. 2332, del 5.12.2014 "Determinazione della distanza per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della LR 1 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)

Rilevato che, nell'allegato alla suddetta deliberazione, all'art. 2 (Definizioni) comma 1, lettera a), in relazione a quanto stabilito dalla LR 1/2014, nell'individuare gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, è stato richiamato oltre a quanto disposto all'art. 110 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) comma 6 anche, per mero errore materiale, quanto disposto al comma 7;

Rilevato, quindi, che tale errore, ancorché materiale, comporta una difformità tra le definizioni degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella L.R. 1/2014 e nell'allegato alla deliberazione innanzi citata 2332/2014 che, sulla base di tale errore, sembrerebbe far riferimento ad una fattispecie di apparecchi che invece la sopra citata legge regionale non contempla;

Visto l'articolo 7, comma 34 della legge regionale 26.01.2004, n. 1, che consente la correzione di errori materiali e di inesattezze nel testo di deliberazione della Giunta regionale attraverso l'adozione di un decreto del Direttore centrale competente;

Ritenuto, per quanto innanzi evidenziato, di correggere l'errore di cui sopra;

Tutto ciò premesso

Decreta

1. ai sensi dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26.01.2004, n. 1, per quanto esposto nelle premesse, si procede alla correzione dell'errore materiale rilevato nell'allegato alla deliberazione n. 2332, del 5.12.14, art. 2 (Definizioni), comma 1 lettera a), che si intende così modificato: "apparecchi per il gioco d'azzardo lecito: gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)".

Trieste, 16 gennaio 2015

- dott. Adriano Marcolongo -